SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1979)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Commercio con l'Estero

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Commercio estero*)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 maggio 1981, n. 240, recante «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese, nonchè delle società consortili miste», tra l'altro, prevede all'articolo 16 stanziamenti per la concessione di contributi ai consorzi operanti nel campo dell'esportazione per il triennio 1982-1985.

Detti stanziamenti hanno rappresentato — nel sistema normativo della legge n. 240 del 1981, che si riallaccia, con sostanziali innovazioni, alla positiva esperienza maturata sotto il vigore della precedente legge 30 aprile 1976, n. 374 (recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese) — lo strumento più efficace per contribuire allo sviluppo delle attività imprenditoriali nel settore dell'*export*, assicurando la presenza sui mercati esteri delle piccole e medie imprese che — come è noto — costituiscono il tessuto connettivo di tutto il settore economico impegnato nell'interscambio internazionale.

Tra le specifiche finalità perseguite dai contributi previsti dalla legge n. 240 del 1981 figurano, infatti, la realizzazione da parte dei consorzi in parola di programmi pluriennali di attività, nonchè di programmi speciali di investimento (quale l'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche), l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica e organizzativa, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato e simili.

Allo scopo di assicurare la necessaria continuità delle suddette attività e di evitare interruzioni nella concessione dei contributi in questione, sin dal 1984 sono state presentate al Senato tre proposte di legge per una revisione organica di tutta la disciplina (atto n. 367: «Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane»; atto n. 406: «Interpretazione autentica della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonchè delle società consortili miste»; atto n. 539: «Misure di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane»).

Correlativamente, la Tabella B della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), ha fissato rispettivamente a 9 e 30 miliardi gli importi di spesa per le specifiche voci «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese» e «Ulteriori finanziamenti a favore dei consorzi e delle società consortili» per gli anni 1986-87-88.

La volontà parlamentare espressa nella previsione di spesa della legge finanziaria non potrebbe, tuttavia, trovare concreta attuazione per la mancanza di un correlato strumento legislativo.

Benchè, infatti, il Senato abbia approvato in data 3 aprile 1985 un testo unificato trasmesso il giorno successivo alla Camera (atto n. 2774), ove è stato assegnato alla Commissione industria in sede deliberante, la complessità dei problemi connessi alla elaborazione di un quadro generale e sistematico ha impedito la rapida approvazione del provvedimento.

L'ufficio di presidenza della predetta Commissione, nella riunione del 17 settembre scorso, ha preso atto dell'impossibilità di varare definitivamente, dati i ristretti tempi tecnici disponibili, il provvedimento in questione nel corrente esercizio finanziario. Conseguentemente non sarebbe possibile attribuire ai consorzi i contributi relativi alle spese effettuate nell'esercizio precedente.

Sulla base delle considerazioni che precedono è emersa, pertanto, la necessità di ricorrere ad un provvedimento di urgenza, allo scopo di consentire l'erogazione dei contribu-

ti previsti per i consorzi *export* dagli articoli 13 e 14 della legge n. 240 del 1981, in armonia con le disposizioni della legge finanziaria intesa ad incentivare anche per il triennio 1986-1988 i consorzi in questione.

La consapevolezza della necessità di un intervento urgente ed incisivo nel settore dei contributi ai consorzi operanti nel campo dell'*export* si riscontra anche nelle considerazioni espresse dalla Commissione industria della Camera, che ha manifestato un sostanziale assenso al ricorso da parte del Governo ad un provvedimento di urgenza resosi indispensabile anche per non vanificare, con il vuoto legislativo che in sua mancanza si determinerebbe, l'effetto positivo delle azioni fin qui intraprese in questo difficile campo di intervento pubblico.

In ordine alla quantificazione dell'onere finanziario, è stato tenuto conto dell'orientamento espresso dal Comitato ristretto incaricato dell'esame dell'atto Camera n. 2774 già citato, il quale non ha mancato di ravvisare l'esigenza di un congruo aumento dello stanziamento previsto per il 1985 pari a lire 12,5 miliardi, così come risulta dallo stanziamento del capitolo 1612 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, pur in mancanza dello strumento legislativo, le domande di contributi pervenute al Ministero alla data del 1° ottobre 1986 sono ben 195 per un ammontare che già supera la somma di lire 15 miliardi.

Atteso il limitato tempo disponibile, è stato previsto altresì che il provvedimento di finanziamento possa operare, per le somme non utilizzate, anche per l'esercizio 1987.

Alle medesime ragioni di urgenza si ispira anche la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto, in quanto l'invio in economia della somma di lire 6.500.000.000 farebbe venir meno i fondi previsti per specifiche misure di sostegno delle esportazioni italiane a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 1981, n. 394, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, recante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 232 del 6 ottobre 1986.*

Misure urgenti per il sostegno dell'esportazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, anche per l'anno 1986, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1986, possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

1. Le somme ancora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1986 sul capitolo 1613 del conto dei residui passivi del Ministero del commercio con l'estero possono essere conservate in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriori finanziamenti in favore dei consorzi e delle società consortili».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI — FORMICA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI